

Comune di Lierna

**REGOLAMENTO CONCESSIONE
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI**

Approvato con deliberazione consiliare nr. 8 del 30/04/2016

INDICE

Art.1 Oggetto

Art. 2 Natura degli interventi.

Art. 3 Iniziative e/o attività assimilabili a benefici.

Art. 4 Destinatari dei benefici

Art. 5 Aree di intervento

Art. 6 Domanda di ammissione ai benefici

Art. 7 Piano dei contributi

Art. 8 Criteri di valutazione

Art. 9 Misura dei contributi

Art. 10 Erogazione dei contributi

Art. 11 Rendiconto

Art. 12 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

Art. 13 Contributi straordinari

Art. 14 Utilizzo dei locali comunali

Art. 15 Concessione patrocinio

Art. 16 Istituzione albo

Art. 17 Struttura dell'albo

Art. 18 Registreazioni

Art. 19 Gestione e aggiornamento

Art. 20 Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto

1) L'Amministrazione Comunale di Lierna, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

2) La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura ad enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

3) Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art. 2. Natura degli interventi

1) L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:

a) **sovvenzioni**, allorquando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;

b) **contributi**, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;

c) **sussidi**, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;

d) **sussidi finanziari**, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;

e) **vantaggi economici**, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3. Iniziative e/o attività assimilabili a benefici

1) Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.

2) La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:

a) a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;

b) ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, sportivo, sociale, ecc. del Comune di Lierna;

c) a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;

- d) ad accrescere il prestigio e l'immagine del comune nell'interesse della collettività e dell'Ente;
- e) a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del comune;
- f) a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche;
- g) a sostegno dei soggetti svantaggiati o non abbienti, per favorirne il pieno inserimento nel tessuto sociale.

Art. 4. Destinatari dei benefici

- 1) Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.
- 2) Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, devono:
 - a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;
 - b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.

Art. 5. Aree di intervento

- 1) I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
 - a) attività culturali e scientifiche;
 - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f) attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h) attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari;
 - i) attività rivolte a soggetti svantaggiati e bisognosi, ai fini di una piena integrazione nella vita della comunità locale;
 - j) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - l) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile.

Art. 6. Domanda di ammissione ai benefici

- 1) Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante, debbono essere presentate al Sindaco, corredate:
 - a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b) dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - c) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d) dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti.
- 2) Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro la data determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

- 3) Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con scadenze determinate dall'anno scolastico.
- 4) Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto.
- 5) Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
- 6) La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
- 7) In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
- 8) Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 7. Piano dei contributi

- 1) In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Servizio comunale interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.
- 2) Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito.
- 3) I singoli Servizi, inviano entro il termine di 30 giorni dalla data di cui all'art. 6, comma 2, le richieste pervenute al Segretario Comunale per la formulazione di una proposta di piano annuale dei contributi. Il Segretario Comunale trasmette nei successivi 15 giorni la proposta alla Giunta Comunale.
- 4) La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili, con la indicazione degli elementi contabili di bilancio.

Art. 8. Criteri di valutazione

- 1) I contributi e gli altri benefici economici di cui al presente regolamento vengono assegnati alle varie iniziative e/o attività sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione del numero delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
- 2) Gli elementi di cui al presente articolo debbono risultare nel piano dei contributi di cui al precedente art. 7.

Art. 9. Misura dei contributi

- 1) I contributi sono concessi nella misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile.

Art. 10. Erogazione dei contributi

1) L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal responsabile del Servizio competente sulla base:

- a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
- b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.

2) Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte del Comune per la medesima attività o iniziativa.

3) Il responsabile del Servizio, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato con il piano. In casi eccezionali, per comprovate esigenze la Giunta Comunale può autorizzare il Responsabile ad erogare un acconto fino all' 80% del contributo concesso.

Art. 11. Rendiconto

1) Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a), entro il termine di tre mesi dalla data di avvenuta realizzazione dell'attività e/o iniziativa.

2) In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio e dovrà essere rimborsato al Comune l'ammontare del contributo eventualmente anticipato.

3) La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 12. Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

1) Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;

b) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

c) ai soggetti (persone fisiche e giuridiche), con i quali l' Amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni.

Art. 13. Contributi straordinari

1) Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.

- 2) Ad ogni attività o iniziativa che rivesta i caratteri della straordinarietà rispetto ai criteri sopra indicati non possono comunque essere destinati contributi per un importo superiore al 50%, comprese le eventuali concessioni agevolate o gratuite di beni e servizi comunali.
- 3) L'importo complessivo annuale da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 30% del totale stanziato per i contributi ordinari quale risulta dal piano dei contributi di cui al precedente art. 7.
- 4) In tal caso i richiedenti dovranno corredare le domande, oltre che degli elementi indicati dall'art. 6, con una dichiarazione indicante la straordinarietà dell'iniziativa e/o attività con impegno a non richiedere contributi per gli esercizi successivi per la stessa attività o iniziativa.
- 5) Alla concessione di contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale la quale informerà in merito il Consiglio Comunale con periodicità semestrale.

Art. 14. Utilizzo dei locali comunali

- 1) Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti.
- 2) L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.
- 3) È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 15. Concessione patrocinio

- 1) Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Lierna".
- 2) Le richieste di patrocinio, dirette al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
- 3) Le richieste dei patrocini, istruite dai competenti Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco.
- 4) La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istruita e proposta dai Settori e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.
- 5) Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

Art. 16. Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale.